

Scuola di Alta Formazione

CORSO DIRITTO E NORMATIVA DELLE MIGRAZIONI

Lezione 3.3

La Disciplina del lavoro

Avv. Celina Frondizi

LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO

Principio generale è la piena uguaglianza e la **parità di diritti** dei lavoratori stranieri con in i lavoratori italiani.

L'art. 21 T.U. stabilisce che, "l'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso».

La programmazione delle quote avviene secondo la procedura indicata all'art. 3 T.U. Ogni tre anni il Presidente del Consiglio dei Ministri (sentiti i Ministri interessati, il CNEL, la Conferenza Stato-regioni-province, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale) predispone il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione, azioni ed interventi per gli stranieri nel territorio dello Stato, poi approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso al Parlamento per un parere ed emanato dal Presidente della Repubblica.

IL C.D. DECRETO-FLUSSI

In base al documento programmatico predisposto ogni tre anni dal Presidente del consiglio dei ministri, ogni anno si stabilisce il numero degli stranieri che possono entrare in Italia per motivi di lavoro subordinato, autonomo e stagionale con il c.d. “decreto-flussi” anch'esso emanato dal Presidente del Consiglio.

Deve essere approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di definizione delle quote. E' anche possibile emanare ulteriori decreti nel corso dell'anno.

I visti per motivi di lavoro vengono di norma rilasciati nei limiti delle quote, in seguito al rilascio del nulla osta allo svolgimento dell'attività da parte dello Sportello unico per l'Immigrazione del territorio dove ha luogo la sede del lavoro.

Il decreto flussi tiene conto «delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento» (art. 21, co. 4 T.U.).

VIS – CORSO DIRITTO E NORMATIVA DELL'IMMIGRAZIONE

Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione dei cittadini stranieri nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo (art. 21, 4-ter).

Inoltre, le quote di ingresso «sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia» (art. 14, co. 5, reg. att.).

Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero è ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell'art. 3 T.U. e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico ai sensi dell'art. 35, comma 1, o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui all'art. 6, comma 1 T.U. da parte dello Sportello unico che cura gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 39, comma 7.

VIS – CORSO DIRITTO E NORMATIVA DELL'IMMIGRAZIONE

La disposizione si applica anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tale caso, la conversione è possibile, soltanto, dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto (art. 14, co.6, reg.att.).

Il decreto-flussi può attribuire delle quote riservate a cittadini provenienti da determinati Paesi terzi oppure a specifiche categorie, così come possono essere penalizzati dal punto di vista numerico i cittadini dei Paesi terzi che non collaborano con lo Stato italiano nel contrasto all'immigrazione illegale o alle procedure di riammissione.

Le quote annuali vengono ripartite per regione e per provincia.

IL LAVORO SUBORDINATO

L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO

Chi intende assumere un lavoratore straniero residente all'estero deve inviare una richiesta nominativa di assunzione allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione di lavoro contenente documentazione relativa al suo reddito minimo, ad un alloggio idoneo per il lavoratore, la proposta di contratto di soggiorno, l'impegno a sostenere le spese per il rimpatrio e infine l'inesistenza di motivi ostativi all'ingresso del lavoratore.

Tutta la documentazione deve essere consegnata allo Sportello unico al momento della stipula del contratto di soggiorno.

Nel caso di mancata conoscenza del lavoratore, il datore di lavoro può richiedere il nulla osta per un lavoratore iscritto nelle liste previste in base a specifici accordi stipulati tra l'Italia e Paesi terzi.

VIS – CORSO DIRITTO E NORMATIVA DELL'IMMIGRAZIONE

Considerato che le quote annuali sono sempre inferiori alle richieste nominative, queste ultime vengono trattate in base all'ordine di arrivo. Lo Sportello unico realizza l'esame delle domande con Direzione Provinciale del Lavoro e la Questura e può richiedere documenti aggiuntivi.

In caso di esito positivo, lo Sportello unico trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

Lo sportello unico della provincia ove verrà svolta la prestazione di lavoro rilascia entro 60 giorni il nulla osta per l'assunzione (valido non più di 6 mesi) che viene consegnato al datore di lavoro oppure, su richiesta, trasmesso alla rappresentanza diplomatica italiana del Paese di residenza del lavoratore.

Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo Sportello unico che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo viene trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

IL CONTRATTO DI SOGGIORNO

Una volta in Italia, il lavoratore deve presentarsi entro 8 giorni allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 40/2014, che ha recepito la direttiva 2011/98/UE sul **permesso unico per soggiorno e lavoro**, il carattere “separato” del contratto di soggiorno non sembra rispettoso della “unicità” del nuovo permesso. Dalla entrata in vigore della legge 4 aprile 2012, n. 35, la stipula del contratto di soggiorno è sostituita dalla **dichiarazione** contenuta nel modello UNILAV (Modello Unificato Lavoro), con cui il datore si limita a comunicare l'assunzione e a garantire l'alloggio idoneo e le eventuali spese per il rimpatrio. (Il contratto di soggiorno continua ad essere sottoscritto in sede di primo ingresso) ed è sufficiente ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione riguardante l'assunzione ed ogni variazione del rapporto di lavoro di cittadini già in possesso di PDS in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato.

Il lavoratore già regolarmente soggiornante, può essere assunto secondo le regole ordinarie del lavoro senza necessità di stipulare un contratto di soggiorno.

L'esistenza e la perdurante validità del contratto di soggiorno è condizione necessaria anche per ottenere il rinnovo del PDS, il cui modello di richiesta viene redatto al momento della stipula di quel contratto. Il datore di lavoro quindi ha l'obbligo di stipulare il contratto di lavoro entro 48 ore dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno.

VIS – CORSO DIRITTO E NORMATIVA DELL'IMMIGRAZIONE

LAVORATORI PRESENTI IRREGOLARMENTE SUL TERRITORIO DELLO STATO

In realtà i decreti flussi vengono utilizzati per assumere stranieri presenti irregolarmente in Italia.

In sostanza, costituiscono uno strumento per la regolarizzazione di persone che da tempo sono in Italia in condizione di irregolarità con il PDS.

Il datore di lavoro fa richiesta di ingresso per lavoro come se il lavoratore si trovasse nel Paese di origine o di provenienza. Se ottiene il nulla osta, il lavoratore deve tornare nel Paese di origine o di provenienza e, provvisto di visto d'ingresso rilasciato dall'autorità diplomatica, rientrare in Italia e seguire l'iter per l'ottenimento del permesso di soggiorno per lavoro.

IL LAVORO STAGIONALE

E' regolato dall'art. 24 T.U. (modificato più volte nel tempo dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. n. 35/2012 e dal decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109. Successivamente, è stato sostituito dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203) e dagli artt. 38 e 38 bis reg. di att.

Il permesso per lavoro stagionale consente il lavoro alle dipendenze di chi svolge un'attività a carattere stagionale (ad es. in agricoltura o turismo). Il datore di lavoro deve presentare richiesta nominativa allo Sportello unico della provincia di residenza. Lo Sportello unico rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

Il PDS è rilasciato dalla Questura su richiesta del lavoratore straniero che, entrato in Italia a seguito di nulla osta al lavoro rilasciato al datore di lavoro nel quadro delle quote del decreto flussi, ha sottoscritto un contratto di soggiorno per lavoro stagionale presso lo Sportello unico.

Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi.

Sempre entro il limite di nove mesi, il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di un nuovo visto d'ingresso. Al termine dei nove mesi, il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale.

Il lavoratore, ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, che abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha **diritto di precedenza** per il rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.

*Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale è rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso **pluriennale**, a tale titolo, fino a tre annualità, con indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il predetto permesso di soggiorno è revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Il relativo visto di ingresso è rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato ai sensi dell'articolo 24, comma 11 (art. 5, 3-ter TU).*

Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo Sportello unico per l'immigrazione la **conversione** del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote disponibili.

Durata del permesso di soggiorno per lavoro

La durata del permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare 9 mesi (lavoro stagionale annuale), 1 anno (lavoro subordinato a tempo determinato) oppure 2 anni (lavoro subordinato a tempo indeterminato). La perdita del lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno del lavoratore e dei familiari legalmente soggiornanti: il lavoratore disoccupato in possesso del permesso di soggiorno può essere iscritto nelle liste di disoccupazione per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno per **attesa occupazione** viene rilasciato quando, al momento del rinnovo del PDS per motivi di lavoro subordinato, il lavoratore risulti iscritto nelle liste di collocamento (art. 22 T.U.).

La legge n.92/2012 ha prolungato oltre i 6 mesi la permanenza in Italia di cittadini stranieri disoccupati, al fine di evitare situazioni di irregolarità.

Infatti, il rinnovo del PDS per attesa occupazione è possibile per un periodo anche superiore all'anno se

il lavoratore è parte di un nucleo familiare, composto da una persona che dimostri di disporre di risorse sufficienti per non gravare sul sistema di assistenza sociale dello Stato (ovvero di un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale).

Il Ministero dell'Interno ha diramato nel 2016 una circolare alle questure dando chiarimenti sulla procedura di rinnovo del PDS per attesa occupazione. Raccomanda di valutare caso per caso la situazione del richiedente il rinnovo del PDS, ponendo particolare attenzione ai legami familiari, al numero di anni passati in Italia e a eventuali precedenti penali. Richiede di tenere presente il livello di inclusione sociale e, cioè, di integrazione del richiedente.

Infine, in caso di contratto di lavoro stipulato da pochi mesi, si raccomanda alle questure di non valutare esclusivamente il reddito storico ma di realizzare un'indagine che tenga conto della natura del contratto di lavoro.

La “Carta Blu UE” per i lavoratori altamente qualificati.

Il decreto legislativo n.108/2012 ha recepito la direttiva 2009/50/CE sui lavoratori altamente qualificati ed ha introdotto nel T.U. l'art. 27- quater che disciplina l'ingresso ed il soggiorno di questi lavoratori.

La **Carta Blu UE** è un PDS rilasciato dal Questore al lavoratore altamente qualificato previa stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro.

L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote, ai lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che sono in possesso del titolo di istruzione superiore rilasciato dall'autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e di una qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia; dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate.

Possono usufruire di questo tipo di PDS coloro che sono in possesso dei requisiti suddetti regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale e anche gli stranieri soggiornanti in un altro Stato membro UE; i lavoratori stranieri altamente qualificati, titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato membro.

Il datore di lavoro, in sede di presentazione della domanda, deve indicare

- la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore;
- il titolo di istruzione e la qualifica professionale superiore posseduti;
- l'importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

VIS – CORSO DIRITTO E NORMATIVA DELL'IMMIGRAZIONE

Lo Sportello unico convoca il datore di lavoro e rilascia il nulla osta al lavoro non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero, entro il medesimo termine, comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa. Gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, accedono alla procedura di rilascio del nulla osta al lavoro a prescindere dal requisito dell'effettiva residenza all'estero.

Il nullaosta, ai fini del visto d'ingresso può essere sostituito da una semplice comunicazione nel quadro di specifici protocolli d'intesa con il Ministero dell'Interno.

E' un titolo UE che consente una certa mobilità tra Stati membri.

In caso di lavoro a tempo determinato, la Carta Blu ha una durata di 3 mesi oltre la scadenza del rapporto di lavoro, mentre per i rapporti a tempo indeterminato ha durata biennale.

IL LAVORO AUTONOMO

Al cittadino straniero che intenda svolgere un'attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito l'ingresso in Italia a condizione che l'esercizio di tale attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani o dell'UE. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio (artt. 26 T.U. e 39 reg.att.).

Egli deve dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo lecito di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Se si tratta di attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, oppure di costituzione di società o accesso a cariche societarie, è inoltre tenuto a dimostrare di essere in possesso di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività, dei requisiti previsti dalla legge per ciascuna di queste attività (es. requisiti per l'iscrizione in albi e registri), di un'attestazione di mancanza di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza.

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo viene rilasciato dalla Questura, nell'ambito delle quote del decreto flussi. Tale PDS autorizza lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato.

VIS – CORSO DIRITTO E NORMATIVA DELL'IMMIGRAZIONE

La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

INGRESSO PER LAVORO FUORI QUOTA

L'art. 27 T.U. (*Ingresso per lavoro in casi particolari*) disciplina gli ingressi per lavoro “fuori quota” e indica quali cittadini stranieri ne sono interessati, disponendo regole specifiche per ciascuno di essi. Si tratta, in particolare, di dirigenti e personale altamente specializzato di società straniere; di lettori universitari; professori e ricercatori universitari; traduttori e interpreti; collaboratori familiari in casi specifici; persone autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale; lavoratori dipendenti di organizzazioni e imprese che operano sul territorio italiano per funzioni e compiti specifici; lavoratori marittimi; lavoratori dipendenti di persone fisiche o giuridiche straniere con appalti in Italia; lavoratori dello spettacolo (lavoratori di circhi o per spettacoli viaggianti, personale artistico, ballerini, artisti e musicisti, artisti per impiego in enti musicali teatrali o cinematografici o in televisioni o imprese radiofoniche); sportivi; giornalisti; persone che svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate «alla pari»; infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal

VIS – CORSO DIRITTO E NORMATIVA DELL'IMMIGRAZIONE

CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.

E' prevista una particolare procedura per i lavoratori dello spettacolo e comunque la procedura per l'ottenimento del PDS di questa tipologia di lavoratori è prevista dall'art. 27-quater T.U. e dall'art. 40 reg.att.

INGRESSO E SOGGIORNO PER RICERCA SCIENTIFICA

L'ingresso ed il soggiorno per ricerca scientifica è regolato dall'art. 27-ter T.U. inserito dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 17 modificato dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 9.

L'ingresso per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote è consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste nel presente articolo, è selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'università e della ricerca.

INGRESSO E SOGGIORNO PER VOLONTARIATO

L'art. 27 bis T.U. è stato introdotto dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 154.

Con decreto del Ministero della solidarietà sociale, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari esteri, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, viene stabilito il numero (annuale) degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato.

Nell'ambito del numero così stabilito è consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri tra i 20 e i 30 anni per la partecipazione ad un programma di volontariato, previo rilascio di apposito nulla osta.

La domanda di nulla osta è presentata dalla organizzazione promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico competente per il luogo ove si svolge il programma di volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti, rilascia il nulla osta.

Il nulla osta viene trasmesso, in via telematica, dallo sportello unico per l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero per il relativo rilascio del visto di ingresso entro sei mesi dal rilascio del nulla osta.

I requisiti sono:

- l'appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato ad enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ad organizzazioni non governative riconosciute e ad associazioni di promozione sociale;
- la stipula di una convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice del programma di volontariato, in cui siano specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà per espletare tali funzioni, l'orario cui sarà tenuto, le risorse stanziare per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonché, ove necessario, l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;
- la sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria e alla responsabilità civile verso terzi e l'assunzione della piena responsabilità per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario per l'intero periodo di durata del programma e per il viaggio di ingresso e ritorno.

VIS – CORSO DIRITTO E NORMATIVA DELL'IMMIGRAZIONE

Il permesso di soggiorno è richiesto e rilasciato per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali, specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso può avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma. In nessun caso il permesso di soggiorno può avere durata superiore a diciotto mesi.

Questa tipologia di PDS non si può rinnovare né convertire.

Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente disposizione non è computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9-bis.

Scuola di Alta Formazione

